

Delibera n° 653

Estratto del processo verbale della seduta del
6 maggio 2022

oggetto:

LR 10/2012, ART 3, COMMA 2 E ART 16, COMMA 2, LETTERA A). FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA. NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART 2449 DEL CODICE CIVILE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009), che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione;

Visto l'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), il quale dispone, al comma 1, tra l'altro, che la società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale n. 22/2007 è a capitale interamente pubblico e ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche e, al comma 6, che la Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004;

Visto l'articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 23/2007, il quale, alle lettere a) e d), stabilisce che la costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata alla previsione nell'atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l'intera durata della società:

a) la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;

d) la società operi per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;

Dato atto che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata costituita con atto n.ro di rep. 98983, n.ro di racc. 13553, del 25 ottobre 2007, a rogito del dott. Camillo Giordano, notaio in Trieste;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera k), della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), con la quale la Regione ha confermato la propria partecipazione in FVG Strade;

Visto il "Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2020", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2010 di data 23 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (di seguito "TUSPP"), che ha disposto il mantenimento della Società senza interventi;

Dato atto che la Regione è socio unico della Società;

Vista la deliberazione n. 838 dell'8 aprile 2009, con la quale la Regione, accertato che fra le società interamente possedute dalla Regione da considerarsi *in house* vi era FVG Strade, ha, tra l'altro, individuato la Direzione centrale mobilità energia e infrastrutture di trasporto relativamente agli adempimenti concernenti il controllo analogo sulla medesima Società;

Vista la nota prot. GEN-GEN-2022-12540-P del 7 aprile 2022, protocollata in pari data in entrata da Regione al n. FIN-GEN-2022-3958-A, con la quale il Presidente di FVG Strade ha comunicato che in data 6 aprile 2022 la dott.ssa Cristiana Gallizia aveva presentato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della società e che il Collegio Sindacale ne era stato immediatamente;

Considerato che si rende, quindi, necessario procedere alla nomina di un

amministratore, in sostituzione dell'amministratore dimessosi;

Visto il comma 4 dell'articolo 26 dello statuto societario, ai sensi del quale, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e qualora la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia sia socio unico, quest'ultima nomina i Consiglieri ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile;

Visto l'articolo 9, comma 7, del TUSPP, il quale prevede, tra l'altro, che, qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina;

Ritenuto di procedere alla nomina dell'amministratore ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile con la presente deliberazione e che l'avvenuta adozione del provvedimento di nomina sarà tempestivamente comunicata alla Società a cura degli uffici competenti;

Ritenuto di nominare il nuovo amministratore fino alla scadenza del mandato degli altri amministratori già in carica, quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, anche per garantire l'allineamento della durata dei mandati dei diversi consiglieri;

Visto il citato articolo 26 dello statuto societario, il comma 3 del quale stabilisce che gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

Considerato che Cristiana Gallizia era l'unico componente appartenente al genere femminile e che trattandosi di sostituzione, anche il nuovo componente dovrà appartenere al medesimo genere;

Visto l'articolo 2387 del codice civile, in materia di "Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza", ai sensi del quale, tra l'altro, lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, facendosi applicazione dell'articolo 2382;

Visto il comma 11 dell'articolo 26 dello statuto societario già citato, il quale prevede che gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e dai provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti;

Visto l'articolo 2390 del codice civile, il quale prevede che gli amministratori non possano assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il cui articolo 7 stabilisce, tra l'altro, che, con riguardo a qualsiasi incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali, non possono essere candidati coloro che abbiano riportato le condanne ivi indicate;

Visti i commi 8 e 9 dell'articolo 53, rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ai sensi dei quali:

"8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei

predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze”;

Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), il quale vieta, tra l'altro, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza cariche in organi di governo delle società da esse controllate, consentendo comunque le cariche a titolo gratuito e prevedendo la rendicontazione di eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;

Visto l'articolo 7 bis ante della legge 23 giugno 1978 n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), e in particolare il comma 1, ai sensi del quale *“non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di Amministrazione delle Società a partecipazione regionale, [...] soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. [...]”*, e il comma 5, ai sensi del quale *“[p]er tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina”*;

Visto l'articolo 13 della legge regionale n. 10/2012, ai sensi del quale, fra l'altro, nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione e nessuno può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione, con la precisazione che le disposizioni sopra riportate si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale e che il divieto non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo;

Verificato che non sussistono cause ostative alla nomina;

Visto l'articolo 16, commi 1 e 2, lettera a), della legge regionale n. 10/2012, ai sensi del quale la Regione esercita il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute anche mediante la nomina degli amministratori delle società;

Visto l'articolo 2 dell'Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta regionale n. 409 del 13 marzo 2017, come integrata dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 917 del 7

giugno 2019, in materia di modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il quale prevede, tra l'altro, che "1. Il Presidente della Regione o la Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina [...] degli amministratori [...] delle società in house, stabilendo il relativo compenso [...].

2. La Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1".

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 10/2012, il quale prevede che "[f]ermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera n), il quale stabilisce che il Presidente della Regione provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi, e lettera u), secondo il quale il medesimo esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative, nonché l'articolo 16, comma 1, lett. j), che affida alla competenza della Giunta regionale l'esercizio delle altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e l'adozione ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione;

Ricordato che, per quanto riguarda il compenso, per i consiglieri in carica l'assemblea ordinaria dei soci del 28 maggio 2021 quest'ultima aveva fissato il compenso per l'importo di Euro 4.500,00, all'interno di un compenso totale per l'intero organo dell'importo di Euro 59.000,00 (di cui 50.000,00 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione), da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società come remunerazione dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, come risulta dal verbale di assemblea ordinaria dei soci del 28 maggio 2021;

Preso atto che il Presidente, d'intesa con l'Assessore alle finanze, ritiene di nominare quale amministratore, in sostituzione, –alle medesime condizioni già fissate per gli amministratori in carica - Federica Aldrigo, alla luce del *curriculum vitae* e della documentazione acquisiti, da cui risulta il possesso dei requisiti richiesti e di un'esperienza professionale che si configura come corrispondente alle necessità di gestione e di amministrazione della Società di cui trattasi;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Vista l'"Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", allegato sub A alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituito con deliberazione 24 luglio 2020, n. 1133 e modificato con successive deliberazioni, da ultimo dalla deliberazione 4 marzo 2022, n. 285;

Su proposta dell'Assessore alle finanze,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 16, comma 2, lettera a), della legge regionale

4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), per le motivazioni di cui in premessa, di nominare, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, in sostituzione della dimissionaria Cristiana Gallizia, Federica Aldrigo quale componente del Consiglio di Amministrazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., alle medesime condizioni già fissate per gli amministratori in carica e con durata fino alla scadenza del mandato degli altri amministratori già in carica, quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

- 2.** Di prende atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'atto di nomina di cui al punto 1 della presente deliberazione sarà efficace dalla data di ricevimento da parte della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. della comunicazione dell'atto medesimo.
- 3.** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), di dare mandato agli uffici competenti in materia di società partecipate di comunicare alla Società l'avvenuta adozione del provvedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione della Friuli Venezia giulia Strade S.p.A. di Federica Aldrigo di cui al punto 1 della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE